

Roma, 1 agosto 2008
Prot. n. 1273/SNS

Agli Associati Studi
p.c. Agli Associati Autoscuole

OGGETTO: RESPONSABILITA' 264/91, SENTENZA

Un Tribunale ha recentemente emesso una sentenza in merito ad un contenzioso tra il SIGNOR X (committente la formalità) e i soci "illimitatamente responsabili" della AGENZIA (incaricata di eseguire quelle formalità).

Vogliamo porla in stralcio alla Vostra attenzione poiché tratta "un tipo di comportamento" che negli ultimi anni è stato spesso oggetto di corsi e seminari di studio e che, settimanalmente, mi vede impegnato a discutere con singoli Colleghi che si trovano, loro malgrado, coinvolti in pericolosi contenziosi "causa", appunto, il comportamento tenuto.

Parliamo dell'incarico ricevuto in carenza di documentazione.

La sentenza sancisce alcuni principi inequivocabili:

- 1) L'ONERE DELLA PROVA E' IN CAPO ALL'AGENZIA: in sintesi non è il SIGNOR X (il cliente committente e/o acquirente) a dover provare l'errore dell'agenzia bensì è l'agenzia a dover dimostrare di non aver commesso errori
- 2) PROVA SCRITTA PER LA MANCATA ESECUZIONE PER CARENZA DOCUMENTALE: nel caso di documenti insufficienti per effettuare le formalità l'AGENZIA deve comunicare immediatamente al cliente e ne deve conservare prova scritta, da depositare in un eventuale giudizio
- 3) RESPONSABILITA' ILLIMITATA A TUTTI I SOCI ESISTENTI AL MOMENTO DELL'EVENTO: i tre soci (Tizio, Caio e Sempronio) rispondono "sempre" dei comportamenti da loro tenuti anche se, nel frattempo, sono usciti dalla società (AGENZIA) o l'AGENZIA non esiste più
- 4) ARGOMENTAZIONI A DIFESA NON ATTENUANO LE RESPONSABILITA' COMPORTAMENTALI: anche se il cliente avesse avuto interesse a non veder eseguita la formalità (così nessuno gli può contestare il bollo non pagato), rimangono intatte le responsabilità causate dalla mancata segnalazione dell'impossibilità di eseguire la formalità commissionata.

Buona lettura

Cordiali saluti

Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni